



REGOLAMENTO

Esami integrativi - Esami di idoneità Criteri e modalità per i passaggi tra vari indirizzi di studi Passaggi a classi successive del medesimo indirizzo

PREMESSA

L'I.T.I. G. OMAR accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa (D.L. n.45 del 07/04/2025 convertito in Legge n. 79/2025, O.M. n. 5 del 05/02/2021, D. Lgs. 62/2017) e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli alunni.

Tale possibilità sarà valutata ed accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.

CAPO I - TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE DA ALTRO INDIRIZZO DI STUDI – CLASSI DEL PRIMO BIENNIO

Art. 1 – Trasferimento di iscrizione da altro indirizzo di studi per allievi in obbligo scolastico

1. Lo studente iscritto alla classe prima di un differente indirizzo di studi può richiedere l'iscrizione in una classe prima dell'ITI G. OMAR, entro il **31 gennaio** di ciascun anno scolastico; la richiesta motivata viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

2. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi dell'ITI G. OMAR è iscritto alla classe seconda previo un colloquio presso la scuola ricevente, svolto dal DS il quale, qualora lo ritenga necessario, può interpellare il C.d.C di inserimento per accertare le eventuali carenze formative. Queste ultime saranno colmate mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo, che il Consiglio di Classe di ottobre, dovrà programmare e verbalizzare in occasione della prima seduta di ottobre.
3. La richiesta di passaggio e di iscrizione alla classe seconda può essere accolta entro il **31 ottobre** di ciascun anno scolastico salvo eccezioni afferenti a serie motivazioni di natura personale da sottoporre all'attenzione del D.S;
4. Il "colloquio" sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.
5. L'inserimento avviene in modo diretto nella classe dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe.
6. Il consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio, che si svolgerà nelle prime settimane di inizio del nuovo scolastico.
7. Inoltre per un criterio di trasparenza e di condivisione della scelta sia da parte della scuola che della famiglia, l'accertamento di tali prerequisiti durante il colloquio sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia.

CAPO II – TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE DA ALTRO INDIRIZZO DI STUDI – CLASSI DEL SECONDO BIENNIO E MONOENNIO FINALE

Art. 2 – Esami integrativi

1. Gli studenti che chiedono l'iscrizione ad una classe successiva alla terza dell'ITI G. Omar, provenienti da altro indirizzo di studi, devono sostenere gli esami integrativi.
2. Gli esami integrativi sono obbligatori per studenti provenienti da altro indirizzo di studi che chiedono un cambio di indirizzo/articolazione a decorrere dal terzo anno
3. Tali esami prevedono prove scritte e/o orali sulle materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.



4. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche agli studenti iscritti all' ITI G. Omar che chiedano il trasferimento di studi ad altro indirizzo della scuola.
6. Lo spostamento da un indirizzo ad altro dello stesso o di altro istituto NON può avvenire in corso di anno.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro e non oltre il **10 agosto** di ogni anno scolastico, allegando fotocopia del documento d'identità e apposita documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nell'Istituto di provenienza nonché copia delle pagelle degli anni precedenti o analogo documento valutativo (es. stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).
2. Le domande degli studenti con **sospensione del giudizio** saranno accolte con riserva.
Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo, da parte della scuola di provenienza.
3. Nel caso di non promozione alla classe successiva, la domanda può restare valida, ma si intende accolta per l'accesso alla classe precedente. Di questo deve risultare integrazione nella domanda originaria, ulteriormente sottoscritta dal richiedente.

Art. 4 - Valutazione delle domande

1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, una Commissione provvederà, alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio e stabilirà le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia delle prove (scritta, orale, pratica).
3. A seguito di questa valutazione il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
4. La Segreteria Didattica avrà cura di comunicare al candidato l'ammissione agli esami nonché le materie oggetti di esame.



5. Il candidato potrà richiedere alla Segreteria Didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto delle prove d'esame.
6. I programmi di ogni disciplina oggetto d'esame dovranno essere sottoscritti dal candidato e riconsegnati in segreteria entro il **27 agosto**.

Art. 5 - Sessione di esame

1. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.
2. Gli esami si svolgeranno nella prima decade del mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. Del calendario dettagliato delle prove si darà avviso tramite il sito istituzionale.
3. I candidati sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza di fronte alla Commissione per gli esami integrativi, costituita dai docenti individuati dal Dirigente Scolastico.
4. Tutte le prove scritte d'esame saranno sostenute alla presenza di almeno due componenti della commissione.
5. La ratifica delle prove scritte e/o delle prove orali e gli scrutini saranno effettuati alla presenza della Commissione nella sua interezza.
6. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettuerà lo scrutinio di cui sarà redatto apposito verbale.
7. I candidati sono tenuti a consultare l'albo della scuola e il sito web per conoscere il calendario e la sede degli esami.

Art. 6 - Rinuncia / Sessione suppletiva

1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
2. Gli studenti assenti al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.
3. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli



stessi sono comunque tenuti a presentare tempestivamente la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione).

4. Le prove suppletive devono comunque esaurirsi, entro i primi 15 giorni dall'inizio delle lezioni.

Art. 7 – Esito

1. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha riportato voto non inferiore a sei decimi in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

CAPO III – ISCRIZIONI A CLASSI SUCCESSIVE DEL MEDESIMO INDIRIZZO DI STUDI O DI INDIRIZZO DIVERSO – ESAMI DI IDONEITA'

Art. 8 – Esami idoneità

Possono sostenere esami di idoneità i seguenti candidati interni ed esterni:

1. Gli studenti interni che desiderano accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione, provenienti dallo stesso o differente indirizzo;
2. Candidati esterni privatisti che desiderano accedere a ciascuna delle classi successive alla prima.
3. *L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.*

Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. (D.L. n.45 del 07/04/2025 convertito in Legge n. 79/2025).

4. Gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali di tutte le discipline delle classi precedenti a quella a cui il candidato aspira, non comprese nel curriculum scolastico del richiedente.

Art. 9 - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro e non oltre il **10 Agosto**.
2. Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate allegando fotocopia del documento d'identità.



Art. 10 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi agli esami:

- a. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e che alla data di svolgimento dell'esame, abbiano l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore (*per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale*); per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.
- b. I candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
- c. Gli studenti che si ritirano entro **il 15 marzo** dell'anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare gli anni scolastici (*per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale*), tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi.
- d. I candidati dell'istituto che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente successiva a quella da loro frequentata purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto. Pertanto, lo studente promosso – ad esempio - alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se, e solo se, è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

Art. 11 - Prove d'esame

1. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi e di tutte le discipline che precedono quella alla quale aspirano.

Art. 12 - Valutazione delle domande

1. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
2. Le domande di ammissione vengono valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.



3. Nel caso la verifica sia positiva, la Commissione provvederà, coadiuvata dai docenti collaboratori della DS, alla valutazione della documentazione presentata.
4. A seguito di questa valutazione, il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami di idoneità.
5. La Segreteria Didattica avrà cura di comunicare al candidato l'ammissione agli esami nonché le materie oggetti di esame.
6. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.
7. I programmi di ogni disciplina oggetto d'esame dovranno essere sottoscritti dal candidato e riconsegnati in segreteria entro il **27 agosto**.
8. I candidati sono tenuti a consultare l'albo della scuola e il sito web per conoscere il calendario e la sede degli esami.

Art. 13 - Sessione d'esame

1. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Gli esami si svolgono in un'unica sessione, che deve aver termine, possibilmente, prima dell'inizio delle lezioni (mese di settembre).
2. Allo svolgimento degli esami di idoneità provvede una commissione nominata dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.lgs. 297/1994.
3. *e l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.* (D.L. n.45 del 07/04/2025 convertito in Legge n. 79/2025).
4. Tutte le prove scritte d'esame vanno sostenute alla presenza di almeno due componenti della commissione.
5. La ratifica delle prove scritte e/o delle prove orali e gli scrutini saranno effettuati alla presenza della Commissione nella sua interezza.
6. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 14 - Esito

1. Supera gli esami il candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove un voto complessivo non inferiore a sei decimi.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.
3. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe

inferiore a quella richiesta.

CAPO IV - DIPOSIZIONI GENERALI SULLA ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 15 - Nulla osta

1. L'alunno che intende trasferirsi ad altro Istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al DS del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare **nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse**.
2. Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni sarà concesso solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.
3. Gli studenti che risulteranno idonei a seguito di esami integrativi e/o idoneità non potranno, per il corrente anno scolastico, **chiedere NULLA OSTA per iscrizione in altra Istituzione Scolastica**.

Art. 16 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

1. Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale.

Art. 17 - Esame preliminare dei candidati esterni all'Esame di Stato

1. Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).
2. L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.
3. L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'Esame di Stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5a, 4a, 3a)
4. Le prove d'esame devono essere sostenute alla presenza di tutta la Commissione designata dal Dirigente Scolastico o dal Primo Collaboratore delegato .
5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

OMAR
istituto tecnico industriale

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti.

Art. 18 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

1. Una stessa classe, di qualsiasi indirizzo dell'ITI G. Omar, può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il consiglio di classe di provenienza, ove particolari circostanze lo giustificano, può consentire con deliberazione motivata l'iscrizione per un terzo anno all'ITI G. Omar, anche in indirizzo differente da quello seguito (fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti), presentando richiesta per ratifica al Collegio dei Docenti nella sessione di Giugno.
2. Nel caso non pervenga richiesta da parte del Consiglio di Classe gli alunni con ripetenza per la seconda volta si intendono non ammessi a frequentare una terza senza necessità di ulteriore ratifica da parte del Collegio dei Docenti.
3. Per gli alunni in situazione di disabilità, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
4. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente:
 - Entro il 30 giugno nel caso di studenti non ammessi alla classe successiva per la seconda volta, all'esito dello scrutinio di giugno (con parere preventivo del Collegio dei Docenti di Giugno);
 - Entro il 27 agosto nel caso di studenti non ammessi alla classe successiva per la seconda volta, all'esito dello scrutinio di agosto (studenti con sospensione di giudizio);

Art.19 – Iscrizione di alunni di cittadinanza non italiana

1. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che si deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno, conseguito nel paese di origine.



2. Per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano".
3. Per gli studenti stranieri, che siano provenienti da una scuola italiana, l'iscrizione all'ITI G. Omar è subordinata al possesso del diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione;
4. Verificate le condizioni previste nei precedenti commi, per gli alunni stranieri che hanno seguito un regolare corso di studi in un Paese estero e che abbiano successivamente richiesto l'iscrizione all'ITI G. Omar, l'iscrizione all'Istituto e la partecipazione agli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione **non sono subordinate al possesso del diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione.**

Art. 20 – Disposizioni generali per la validità della FSL svolti dagli studenti richiedenti l'iscrizione alle classi IV e V dell'Istituto

1. I candidati esterni che intendono sostenere esami di idoneità per la classe quarta e quinta devono presentare documentazione afferente alla formazione scuola-lavoro svolti, entro il **27 agosto**, unitamente ai programmi delle diverse discipline.
2. La documentazione delle attività svolte deve recare l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.
3. Ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, la Commissione d'esami valuterà la rispondenza delle competenze acquisite dal candidato alle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro dichiarate, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

Art. 21 – Passaggi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP e i percorsi di istruzione professionale IP

1. A favore degli studenti provenienti dai percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP e che chiedono l'iscrizione all'ITI. Omar, deve essere assicurata la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso di studi.
2. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere,



- nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.
3. Nel corso o al termine dei primi tre anni, si terrà conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
 - a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
 - b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze;
 - c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
 4. Lo studente, che abbia conseguito la qualifica triennale in un percorso IeFP, può proseguire il proprio percorso di studi, chiedendo direttamente l'iscrizione al quarto anno del percorso di istruzione professionale dell'ITI G. Omar. L'accertamento delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo sarà effettuato dal Consiglio di classe.

Eventuali casi non esplicitamente disciplinati dal presente regolamento vengono valutati e definiti dal Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa in vigore.

Il presente regolamento è stato approvato dal C.d.I. nella seduta del 26 Maggio 2026 ed è parte integrante del Regolamento di Istituto.